

Cassazione penale

direttore scientifico **Giorgio Lattanzi**
vice direttori **Domenico Carcano**
Mario D'Andria
XLVIII - gennaio 2008, n° 01

01

20
08

| **estratto**

DALLA SVIZZERA: UN "NUOVO"
CODICE PENALE

di Paolo Bernasconi



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE
MILANO

| 143 DALLA SVIZZERA: UN "NUOVO" CODICE PENALE (1)

Mediante il nuovo Codice penale svizzero, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, il legislatore persegue un obiettivo ben preciso: l'abolizione delle pene privative di libertà inferiori a sei mesi, essenzialmente mediante l'introduzione della pena pecuniaria calcolata in aliquote giornaliere. L'interesse di questa revisione risiede essenzialmente nel fatto che ci si è sforzati di adattare e migliorare il sistema delle aliquote giornaliere sulla base delle esperienze di altri Paesi dell'area tedesca e scandinava, già praticato da parecchi decenni. Profondamente riveduto anche il diritto penale riguardante i minorenni, che non è più contenuto nel Codice penale bensì in una legge federale speciale.

Cogliendo l'occasione di questa revisione delle sanzioni e delle pene, il legislatore svizzero ha inoltre introdotto alcune novità nella Parte generale del CPS riguardanti la punibilità, l'impunità ed i reati commessi per omissione. Nella sostanza si tratta di adeguamenti del diritto materiale alla prassi giurisprudenziale. Alcune conseguenze intervengono anche a causa del nuovo criterio di classificazione dei reati fra crimini, delitti e contravvenzioni, specie riguardo alla definizione del reato pregresso del reato di riciclaggio (art. 305-bis c.p.s.) e, di conseguenza, del principio della doppia punibilità applicabile nella cooperazione internazionale in materia penale.

Sommario Introduzione. — **Prima parte:** le sanzioni — I. Sanzioni per i crimini e i delitti: a) le pene; b) le misure; c) altre misure. — II. Sanzioni per le contravvenzioni. — **Seconda parte:** novità rilevanti riguardo alla punibilità e impunità. — **Terza parte:** revisione del diritto penale minorile: 1) pene e misure; 2) norme materiali speciali riguardanti i minori. — **Quarta parte:** revisioni parallele.

INTRODUZIONE

di **Paolo Bernasconi** —
Avvocato e notaio,
Professore alle
Università di San Gallo
e di Como e al Centro
di Studi Bancari
di Lugano-Verzia

Le virgolette per l'aggettivo "nuovo" preavvertono il lettore frettoloso: la revisione in vigore dal 1° gennaio 2007 (2) lascia intatto il libro secondo (3), che descrive le fattispecie punibili, mentre il libro primo, ossia la parte generale, innova profondamente riguardo al sistema delle sanzioni; il libro terzo, contenente norme di attuazione ed applicazione, venendone adattato di conseguenza.

Il legislatore italiano scoprirà pregi e difetti (4) dell'assunzione del sistema germanico delle aliquote giornaliere e del tentativo di modernizzare il diritto minorile. L'operatore giuridico scoprirà i risultati dell'armonizzazione internazionale, specie riguardo ai reati nelle imprese, ciò che, fra l'altro, faciliterà ulteriormente la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale (5) con la Svizzera.

(1) Cfr. il testo integrale vigente su http://www.admin.ch/ch/i/rs/311_0/index.html.

(2) Alla stessa data entrarono in vigore il nuovo codice penale militare, pure riveduto quanto alle sanzioni, e la nuova legge federale sul diritto penale minorile.

(3) Ma sottoposto a continue revisioni, la prossima riguardante l'*insider trading* (art. 161 c.p.s.).

(4) L'elenco dei difetti si legge in STRATENWERTH,

Die Strafen im Bagatellbereich nach künftigem Recht, in *La revisione della Parte generale del Codice penale*; Helbing & Lichtenhahn, Basel 2005, p. 31, il quale ne trae quale conclusione la necessità di ripensare l'iter legislativo (p. 41).

(5) Per una sintesi della prassi attuale cfr. dello stesso Autore, *Quo vadis rogatoria*, in *Diritto del commercio internazionale*, Anno XX, fasc. 3-4, 2006.

PRIMA PARTE: LE SANZIONI ⁽⁶⁾

I. Sanzioni per i crimini ⁽⁷⁾ e i delitti ⁽⁸⁾

a. le pene

1. Il principale obiettivo dell'intera revisione è l'abolizione delle pene privative della libertà inferiori a sei mesi, ossia di circa il 95% delle pene inflitte dai tribunali penali svizzeri. Quali alternative intervengono la pena pecuniaria (art. 36) ed il lavoro di pubblica utilità (art. 37), alla prima essendo assegnata da parte del legislatore ⁽⁹⁾ una posizione privilegiata all'interno delle sanzioni alternative. L'art. 46 ⁽¹⁰⁾ manifesta esplicitamente l'obiettivo della limitazione del numero di pene detentive inferiori a sei mesi da scontare effettivamente, ossia pronunciate senza sospensione condizionale.

2. La pena pecuniaria ⁽¹¹⁾, ossia il pagamento di una somma di denaro, viene calcolata in aliquote giornaliere, ciò che permetterà di attuare il secondo obiettivo della revisione, ossia la commisurazione della pena che rispetti la parità di sacrificio «in modo da evitare che le future pene pecuniarie non colpiscano in misura minore il condannato economicamente agiato rispetto al condannato economicamente svantaggiato» ⁽¹²⁾. Ne consegue, per esempio, che due persone condannate per correttezza nello stesso reato potrebbero essere punite con lo stesso numero di aliquote giornaliere ma con l'obbligo di pagare due somme diverse se le loro condizioni finanziarie fossero diverse, poiché l'ammontare dell'aliquota giornaliera fissato per ciascuno dei condannati sarà quindi diverso. Per la medesima ragione, colui che fosse riconosciuto colpevole di un reato più grave potrebbe essere condannato al pagamento di una somma complessiva inferiore a quella per la quale verrebbe condannato l'autore di un reato meno grave. Gli strumenti per conseguire questo obiettivo sono essenzial-

⁽⁶⁾ Cfr. RIKLIN, *Zur Revision des Systems der Hauptstrafen*, in *ZStrR* 117 (1999), p. 255 ss.; ROTH, *Nouveau droit des sanctions: premier examen de quelques points sensibles*, in *ZStrR* 121 (2003), p. 1 ss.; SCHWARZENEGGER, HUG, JOSITSCH, *Strafrecht II – Strafen und Massnahmen*, Zürich, 2007, nonché la tabella sinottica allegata alla conclusione dell'articolo.

⁽⁷⁾ Trattasi dei reati puniti con pena detentiva superiore a tre anni (art. 10 cpv. 2).

⁽⁸⁾ Trattasi dei reati puniti con pena detentiva da un giorno a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 10 cpv. 3).

⁽⁹⁾ Messaggio capitolo 213.11 in fine.

⁽¹⁰⁾ L'art. 46 c.p.s. recita: «Insuccesso del periodo di prova – 1. Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell'ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la

pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempite le condizioni di cui all'articolo 41.

2. Se non vi è d'attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la prorroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.

3. Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca.

4. Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5.

5. La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova».

⁽¹¹⁾ Cfr. CIMICHELLA, *Die Geldstrafe im Schweizer Strafrecht, Unter Berücksichtigung der Problematik zum bedingten Völlzug*, Bern 2006; SOLLBERGER, *Besondere Aspekte der Geldstrafe*, in *ZStrR* 121 (2003), p. 244 ss.

⁽¹²⁾ Cfr. Messaggio capitolo 213.111.

mente l'art. 34 cpv. 2⁽¹³⁾, che precisa come debba essere presa in considerazione la situazione economica del condannato, oltre all'obbligo di motivazione (art. 50) riguardo alle circostanze per la commisurazione della pena, cui si aggiungono i criteri generali previsti dall'art. 47 nonché i casi di attenuazione della pena, ormai soltanto obbligatoria (art. 48) e di aggravante per concorso di reati (art. 49). Numerosi ostacoli attendono il giudice⁽¹⁴⁾: a quanto ammonta un'aliquota giornaliera nel caso concreto? Come accertare la situazione economica reale al di là dei dati fiscali, dovendosi applicare il sistema dell'utile netto previsto dall'art. 34 cpv. 2? Come tenere conto di un "impoverimento" provocato dal condannato allo scopo di spuntare una pena pecuniaria inferiore? Onde salvarsi nel "drohendes Chaos"⁽¹⁵⁾ si auspicano direttive pubbliche o private ispirate al *Model Penal Code* dell'American Law Institute oppure alle *Sentencing Guidelines*. Incomberà invece ai Cantoni organizzare, come finora, l'esecuzione delle nuove forme di pena. A tale scopo, per esempio il Cantone Ticino ha istituito la nuova figura del giudice per l'applicazione della pena (g.i.a.p.)⁽¹⁶⁾, analoga a quella istituita dai Cantoni Ginevra, Vallese e Vaud.

3. Il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 37⁽¹⁷⁾ deve essere prestato nel termine di due anni (art. 38) in conformità alle condizioni ed oneri prescritti. In caso di inosservanza, ne viene ordinata la commutazione (art. 39) in pena pecuniaria rispettivamente in pena detentiva, laddove quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono ad un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria rispettivamente ad un giorno di pena detentiva.

4. La sospensione condizionale può essere concessa (art. 42) riguardo a tutte e tre le specie di pena⁽¹⁸⁾, salvo recidiva e mancato risarcimento del danno. Il limite massimo viene innalzato dagli attuali 18 mesi fino a 24 mesi (art. 42). Inoltre, l'art. 43 prevede, sempre per tutte e tre le specie di pena⁽¹⁹⁾, anche la sospensione condizionale parziale. Emergono qui tutte le incertezze dovute a quello che viene definito «*patchwork* parlamentare»⁽²⁰⁾: infatti il giudice può scegliere non solo fra tre specie di pena ma anche fra la sospensione condizionale, totale o parziale, oppure il rifiuto della stessa.

⁽¹³⁾ L'art. 34 cpv. 2 recita: «Commisurazione - 1. Salvo diversa disposizione del presente Codice, la pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.

2. Un'aliquota giornaliera ammonta al massimo a 3000 franchi. Il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.

3. Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.

4. Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza».

⁽¹⁴⁾ Eloquente il titolo dell'articolo di KILLIAS che offre spunti di soluzione, *Eine unlösbare Aufgabe: die korrekte Bemessung der Geldstrafe im Gerichtssaal*, in

Die Revision des Strafgesetzbuches. Allgemeiner Teil, Tag/Hauri (Hrsg.), Dike Verlag, Zürich, 2006, p. 105-118.

⁽¹⁵⁾ KILLIAS, *Eine unlösbare Aufgabe*, cit., p. 114.

⁽¹⁶⁾ Cfr. artt. 73 ss. della legge organica giudiziaria ticinese del 10 febbraio 2006 e l'art. 339 ss. CPP-TI, entrambi in vigore dal 1° gennaio 2007.

⁽¹⁷⁾ L'art. 37 recita: «Lavoro di pubblica utilità. *Contenuto.* - 1. Con il consenso dell'autore, il giudice, invece di infliggere una pena detentiva inferiore a 6 mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo.

2. Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente».

⁽¹⁸⁾ Per la pena detentiva, disciplinata dall'art. 41, è però possibile solo se la durata non eccede i due anni.

⁽¹⁹⁾ Per la pena detentiva, solo se superiore ad un anno ed inferiore a tre anni.

⁽²⁰⁾ RIKLIN, *Strafen und Massnahmen im Überblick*, in

b. le misure

Uno degli obiettivi essenziali della revisione, ossia il rafforzamento della protezione della società nei confronti di autori pericolosi di atti di violenza intesi a pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona ⁽²¹⁾, viene attuato mediante la misura dell'internamento (art. 64). Può essere differita fintanto che l'autore scontata una pena detentiva, mentre le condizioni per la liberazione condizionale vengono inasprite rispetto al diritto previgente (art. 64a).

Come finora sono previste misure terapeutiche stazionarie ⁽²²⁾ oppure ambulatoriali ⁽²³⁾ (art. 63) se l'autore è affetto da grave turba psichica (art. 59) oppure tossicodipendente (art. 60) o se, trattandosi di persona di età fra i 18 ed i 25 anni (giovane adulto, secondo l'art. 61), è seriamente turbato lo sviluppo della sua personalità.

Per tutte le misure l'art. 56 richiama il principio di proporzionalità ed impone l'allestimento di una perizia, mentre secondo l'art. 57 che il giudice può ordinare sia la pena che la misura qualora siano soddisfatte le condizioni per entrambe.

c. altre misure

Oltre alla quasi desueta cauzione preventiva (art. 66) ed alla pubblicazione della sentenza (art. 68), sono state mantenute anche:

a) l'interdizione dell'esercizio di una professione (art. 67),

estendendola anche alle professioni che non richiedono un'autorizzazione e precisandola riguardo al caso in cui un'attività venga esercitata quale organo di una persona giuridica o quale mandatario o rappresentante di terzi e aggiungendovi anche il divieto di condurre un autoveicolo (art. 67b);

b) la confisca,

riprendendo integralmente il diritto previgente ma suddividendone meglio la materia negli artt. 69-73.

II. Sanzioni per le contravvenzioni

Le contravvenzioni costituiscono la categoria dei reati minori, ossia di quelli previsti dopo i crimini (art. 10 cpv. 2) e dopo i delitti (art. 10 cpv. 3). Mentre nel diritto previgente era prevista la pena dell'arresto o della multa, il nuovo diritto (art. 103) prevede esclusivamente la multa. Di conseguenza per tutte le numerose infrazioni punite dal c.p.s. ma anche dal diritto penale federale accessorio e dal diritto penale dei Cantoni come contravvenzioni, la pena privativa di libertà è esclusa.

Alle contravvenzioni, ossia ai reati cui è comminata la multa (art. 103), si applicano le disposizioni previste dal c.p.s. per i crimini e per i delitti (art. 104), ad eccezione di alcune norme di diritto materiale ⁽²⁴⁾ e di quelle sulle sanzioni per cui:

a) non è ammessa la sospensione condizionale della multa (art. 105 cpv. 1);

Die Revision des Strafgesetzbuches Allgemeiner Teil, Tag/Hauri (Hrsg.), Dike Verlag, Zürich, 2006, p. 87. Tanto è vero che già il 24 marzo 2006 fu necessario promulgare una legge federale intitolata «correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale» (RU 2006, 3539, 3544) per correggere il progetto di revisione del c.p.s. pochi mesi prima della sua entrata in vigore.

⁽²¹⁾ Cfr. Messaggio capitolo 213.45.

⁽²²⁾ Cfr. Messaggio capitolo 213.42.

⁽²³⁾ Cfr. Messaggio capitolo 213.44.

⁽²⁴⁾ Ossia quelle sul tentativo e la complicità (art. 105 cpv. 1) sulla responsabilità dell'impresa (art. 105 cpv. 1) nonché sulla prescrizione dell'azione penale (art. 109).

b) la pena detentiva può essere ordinata in caso di mancato pagamento colpevole della multa, ma solo fino ad un massimo di tre mesi (art. 106 cpv. 2);

c) in sostituzione della multa, e con il consenso del condannato, il giudice può ordinare un lavoro di pubblica utilità fino ad un massimo di 360 ore (art. 107 cpv. 1);

d) fra le cosiddette «altre misure» (artt. 66-73) l'interdizione dell'esercizio di una professione e la pubblicazione della sentenza sono ammesse soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 105 cpv. 3).

SECONDA PARTE: NOVITÀ RILEVANTI RIGUARDO ALLA PUNIBILITÀ E IMPUNITÀ

1. In generale, i commentatori sono unanimi nel definire quasi tutte le novità introdotte mediante l'attuale revisione della parte generale del c.p.s. – ovviamente, ad eccezione di quelle riguardanti le sanzioni – come semplici adeguamenti allo stato della dottrina e della giurisprudenza. Ciò malgrado, alcuni di questi adeguamenti appaiono rilevanti per cui meritano almeno una citazione, seppure sommaria, mentre si tralasciano le novità, di analoga natura, che riguardano il campo di applicazione delle norme penali materiali sia nello spazio che nel tempo ⁽²⁵⁾.

2. A livello di punibilità si segnala la menzione esplicita (art. 12 cpv. 2) del dolo eventuale; il miglioramento delle norme riguardanti l'errore sui fatti (art. 13) nonché il dubbio sull'imputabilità (art. 20) e l'errore sull'illiceità (art. 21).

3. Le principali conseguenze dell'adeguamento suddetto si potranno avere specialmente a livello di punibilità di reati economici grazie al fatto che l'omissione contraria all'obbligo di agire è stata equiparata al comportamento attivo (art. 11) ⁽²⁶⁾ e che la punibilità dei rapporti di rappresentanza (precedentemente prevista dagli artt. 172 e 326 del c.p.s. previgente, nel frattempo abrogati) è stata estesa a tutti i reati (art. 29). In questo modo il legislatore confida di migliorare la prevenzione e la repressione di reati – non solo di natura patrimoniale – commessi all'interno delle aziende, visto che, finora, la norma storica che introdusse la responsabilità penale dell'impresa nel c.p.s. (ossia l'art. 100-*quater* ora 102), finora non ha dato luogo a nessuna condanna, sebbene abbia dato luogo ad importanti misure di prevenzione adottate da parte di singole aziende, specialmente quelle quotate in borsa e quelle appartenenti al settore

⁽²⁵⁾ Rilevante, oltre ad un riordino sistematico, è la novità prevista dall'art. 7, cpv. 2, lett. b, secondo cui la giurisdizione penale svizzera viene estesa all'estero nel caso in cui l'autore abbia commesso un crimine particolarmente grave prosritto dalla comunità giuridica internazionale.

⁽²⁶⁾ L'art. 11 recita: «*Commissione per omissione*. – 1. Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.

2. Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l'esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale

benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù:

a. della legge;
b. di un contratto;
c. di una comunità di rischi liberamente accettata; o
d. della creazione di un rischio.

3. Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.

4. Il giudice può attenuare la pena».

bancario e finanziario ⁽²⁷⁾. Mediante il termine di «*status* giuridico» si fa riferimento al termine di «garante» elaborato dalla giurisprudenza ⁽²⁸⁾, ossia di persona che è tenuta all'obbligo di intervenire a salvaguardia di un bene giuridico in virtù di una norma legale, di un contratto oppure di una cosiddetta «comunità di rischi liberamente accettata», oppure in virtù della creazione di un rischio. Nel Messaggio (capitolo 212.12) si precisa che possono essere commessi in forma di reato di commissione per omissione non soltanto i reati di evento, ma anche i reati di comportamento.

Quanto al nuovo art. 29 c.p.s., la punibilità degli organi e dei rappresentanti all'interno di un'azienda scatterà anche se questi abbiano violato il dovere che, formalmente, incombe non alla persona fisica bensì all'azienda come tale. In tal modo si è statuito il «trasferimento di dovere» che incombe ad una persona «non fisica» ad una persona fisica. Il dirigente, ovviamente, è punibile sia che commetta un'infrazione mediante comportamento attivo sia che la commetta, ciò che avviene più di frequente, astenendosi di agire. Pertanto, quando si esamina la responsabilità penale di uno dei dirigenti menzionati nell'art. 29 c.p.s., si dovrà procedere ad una doppia verifica:

a) nel caso in cui l'infrazione scaturisca dalla violazione di un dovere particolare (come nel caso dell'amministrazione infedele, prevista dall'art. 158, o dell'appropriazione indebita, prevista dall'art. 138) l'autore in questione deve essere personalmente titolare degli obblighi particolari che gravano, in primo luogo, sull'azienda della quale è alle dipendenze;

b) che l'organo dell'azienda soddisfi tutte le condizioni previste dall'art. 11 c.p.s., nel senso che la sua astensione non esponga ad un rimprovero equivalente a quello a cui è esposta la persona che ha violato l'obbligo particolare direttamente mediante il proprio comportamento attivo.

4. A seguito della revisione, il nuovo c.p.s. prevede ora i seguenti casi di impunità ⁽²⁹⁾, nel senso che l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale oppure dal rinvio a giudizio o dalla punizione:

a) se la colpa o le conseguenze del fatto sono di lieve entità (art. 52);

b) se l'autore ha risarcito il danno ⁽³⁰⁾ o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui, essendo state adempiute le condizioni per la sospensione condizionale e se l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale siano di scarsa importanza (art. 53) ⁽³¹⁾;

⁽²⁷⁾ Riguardo a quelle che svolgono attività al di fuori della Svizzera il nuovo art. 8 ha esteso le condizioni di punibilità prevedendo che «un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento».

⁽²⁸⁾ Non a caso, le due sentenze del Tribunale federale determinanti a questo riguardo (STF 96 IV 155; 122 IV 103) riguardavano la condanna di persone appartenenti agli organi dirigenti di aziende produttrici di materiale bellico, condannate per avere omesso di intervenire nei confronti di propri dipendenti allo scopo di evitare esportazioni che avvenivano in violazione di un embargo internazionale.

⁽²⁹⁾ SCHNELL, *Strafbefreiung*, Jusletter, 17 gennaio 2005.

⁽³⁰⁾ EXQUIS, *Sinn und Gesinnung: Bemerkungen zu Art. 53 rev. StGB*, AJP/PJA 3/2005, p. 309 ss.

⁽³¹⁾ Un'ulteriore promozione della riparazione e del risarcimento è prevista all'art. 42 cpv. 3 secondo cui «la concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui». A questo proposito l'art. 73 amplia notevolmente le possibilità di soddisfazione dei crediti fatti valere dalle vittime di reato poiché aggiunge alla possibilità di assegnamento a favore di queste ultime, oltre al provento della confisca, anche quanto pagato a titolo di pena pecuniaria o di multa.

c) se l'autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata (art. 54).

TERZA PARTE: REVISIONE DEL DIRITTO PENALE MINORILE ⁽³²⁾

1. Pene e misure

L'obiettivo fondamentale vigente, ossia l'integrazione del giovane ⁽³³⁾ delinquente, viene meglio garantito mediante misure educative ispirate piuttosto a quelle previste dal codice civile a protezione dei fanciulli ⁽³⁴⁾. Si rinuncia alla troppo rigida alternativa fra misure e pene ⁽³⁵⁾, passando dal vigente monismo giudiziario al sistema dualistico-surrogatorio già previsto dal diritto penale applicabile agli adulti: se si accerta la colpa del minore ma sussistono le condizioni per ordinare una misura, questa dovrà essere accompagnata da una pena.

Il sistema delle pene viene ampliato prevedendo:

- a) l'ammonizione, che può essere accompagnata da un periodo di prova, ciò che consente di rinunciare nel diritto minorile all'istituto della sospensione condizionale ⁽³⁶⁾;
- b) l'obbligo di prestazioni lavorative, per il quale è prevista una durata massima ⁽³⁷⁾;
- c) la multa;
- d) la pena privativa di libertà, della durata massima di quattro anni, a carico di autori di reati particolarmente gravi ⁽³⁸⁾ di età superiore ai 16 anni.

Tutte le misure stazionarie vengono riunite sotto il concetto generale di collocamento ⁽³⁹⁾ disciplinando in modo speciale il collocamento in istituto chiuso e quello presso terzi.

2. Norme materiali speciali riguardanti i minori

Allo scopo di tenere in debito conto la situazione del minore, numerose sono le norme speciali di diritto materiale fra le quali menzioniamo:

- a) per reati commessi da persone di età inferiore ai dieci anni, l'autorità penale ⁽⁴⁰⁾ informa i genitori ed eventualmente l'autorità tutoria;
- b) l'impunità da applicarsi riguardo ad un'ampia serie di circostanze ⁽⁴¹⁾;
- c) termini più brevi per la prescrizione dell'azione penale ⁽⁴²⁾.

Riguardo però a numerosi altri principi ed istituti, la legge federale prevede l'applicazione per analogia di numerose norme del Codice penale ⁽⁴³⁾.

QUARTA PARTE: REVISIONI PARALLELE

Un'importante revisione, entrata in vigore parimenti il 1° gennaio 2007, è dovuta alla nuova legge federale sul Tribunale federale svizzero, che segue all'istituzione del

⁽³²⁾ Cfr. *pro multis* AEBERSOLD, *Schweizerisches Jugendstrafrecht*, Bern, 2007.

⁽³³⁾ Ossia le persone nella categoria fra i 7 ed i 18 anni.

⁽³⁴⁾ Messaggio capitolo 423.2.

⁽³⁵⁾ Messaggio capitolo 412.

⁽³⁶⁾ Messaggio capitolo 423.331.

⁽³⁷⁾ Messaggio capitolo 423.312.

⁽³⁸⁾ Messaggio capitolo 423.314.

⁽³⁹⁾ Messaggio capitolo 423.24.

⁽⁴⁰⁾ Messaggio capitolo 421.4.

⁽⁴¹⁾ Messaggio capitolo 423.310.


⁽⁴²⁾ Messaggio capitolo 424.

⁽⁴³⁾ Messaggio capitolo 421.1.

Tribunale penale federale con sede a Bellinzona, suddiviso in due Camere: la Corte penale federale, competente per giudicare in prima istanza i reati sottoposti alla giurisdizione federale, il cui numero è stato sostanzialmente ampliato in applicazione degli artt. 336 e 337, nonché la Corte federale dei reclami penali, competente per giudicare sui ricorsi contro le decisioni e omissioni del Ministero Pubblico della Confederazione e del Giudice istruttore federale nonché sui ricorsi presentati contro le decisioni incidentali e di esecuzione pronunciate dall'autorità federale e cantonale in esecuzione di domande rogatorie straniere conformemente all'art. 80 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale.

D'altra parte, il 5 ottobre 2007 il Parlamento svizzero approvò il progetto di unificazione della procedura penale federale e delle procedure penali cantonali, destinato a facilitare l'applicazione del diritto penale materiale su tutto il territorio svizzero da parte sia delle autorità penali federali che delle autorità penali cantonali.

IL SISTEMA DELLE SANZIONI NEL CODICE PENALE SVIZZERO (C.P.S.)



Legenda

1. Applicabile solo ai reati definiti come crimini o delitti (art. 10).
2. Applicabile alle contravvenzioni (art. 107) nonché ai crimini e delitti anche in aggiunta ad una pena condizionalmente sospesa (art. 42 cpv. 4).
3. Applicabile ai reati definiti come contravvenzioni secondo l'art. 103.
4. Applicabili alle contravvenzioni solo quando ciò sia espressamente previsto dalla legge (art. 105 cpv. 3).
5. Trattasi dei trattamenti per turbe psichiche (art. 59) o della tossicodipendenza (art. 60) nonché delle misure per giovani adulti, ossia le persone di età fra i 18 ed i 25 anni (art. 61).
6. Trattasi dei trattamenti (art. 63) per turbe psichiche o della tossicodipendenza.
7. Trattasi delle misure seguenti: art. 66: cauzione preventiva – art. 67: interdizione dell'esercizio di una professione – art. 67b: divieto di condurre un veicolo a motore – art. 68: pubblicazione della sentenza – art. 62: confisca di oggetti pericolosi – art. 70: confisca di valori patrimoniali – art. 71: risarcimenti equivalenti ai valori patrimoniali non più reperibili – art. 72: confisca di valori patrimoniali di un'organizzazione criminale – art. 73: assegnamenti al danneggiato

BIBLIOGRAFIA

- BÄNZIGER FELIX, HUBSCHMID ANNEMARIE, SOLLBERGER JÜRIG, *Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht*, Zweite ergänzte Auflage, Bern, 2006.
- BOMMER FELIX, *Offensive Verletztenrechte im Strafprozess*, Bern, 2006.
- DONATSCH ANDREAS, TAG BRIGITTE, *Strafrecht, I. Verbrechenlehre. Zürcher Grundrisse des Strafrechts*, 8, Auflage, Zürich, 2006.
- FLÜCKIGER SILVAN, *Artikel 66^{bis} StGB / Artikel 54 f. StGB^{neu} – Betroffenheit durch Tatfolgen*, in *Abhandlungen zum schweizerischen Recht ASR*, Bern, 2006.
- HANSJAKOB THOMAS, SCHMITT HORST, SOLLBERGER JÜRIG, *Kommentierte Textausgabe zum revidierten Strafgesetzbuch*, Bern, 2007.
- NIGGLI MARCEL ALEXANDER, WIPRÄCHTIGER HANS (HRSG.), *Strafrecht*, Band I und II, in *Basler Kommentar*, Helbing & Lichtenhahn, Basel, 2007.
- *Strafrecht, I, Art. 1-110 StGB und Jugendstrafgesetz*, in *Basler Kommentar*, 2, überarbeitete Auflage, Basel 2007.
- *Strafrecht, II, Art. 111-401 StGB*, in *Basler Kommentar*, 2, überarbeitete Auflage, Basel, 2007.
- HEER MARIANNE, *Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches*, in *Schriften der Stiftung für die Weiterbildung schweizerischer Richterinnen und Richter*, SWR, Band 8, Bern, 2007.
- KUHN ANDRÉ, MOREILLON LAURENT, VIREDAZ BAPTISTE, BICHOVSKY AUDE, *La nouvelle partie générale du Code pénal, Kriminalität, Justiz und Sanktionen – Criminalité, justice et sanctions (KJS-CJS)*, vol. 8, Berne, 2006.
- OMLIN ESTHER, *Strafgesetzbuch, Revision des Allgemeinen Teils*, Basel, 2006.
- PFISTER-LIECHTI RENATE, *Partie générale du code pénal*, in *Schriften der Stiftung für die Weiterbildung schweizerischer Richterinnen und Richter*, SWR, Band 9, Bern, 2007.
- RÜDY BERNHARD, *Der neue AT/StGB aus der Sicht der Strafverteidigung (Ernst und weniger ernst gemeinte Hinweise und Anregungen)*, in *Anwaltsrevue/Revue de l'avocat 1/2007*, p. 18 ss.
- STRATENWERTH GÜNTER, *Zurechnungsprobleme im Unternehmensstrafrecht*, in *Festschrift für Manfred Burgstaller zum 65. Geburtstag, Grafl/Medigovic (Hg.)*, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien/Graz, 2004, p. 191 ss.
- *Die Strafen im Bagatellbereich nach künftigem Recht*, ZStrR 122 (2004), p. 159 ss.
- *Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil*, Band I: *Die Straftat*, 3, neu bearbeitete Auflage, Bern, 2005.
- *Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil*, Band II: *Strafen und Massnahmen*, 2, Auflage, Bern, 2006.
- STRATENWERTH GÜNTER, WOHLERS WOLFGANG, *Schweizerisches Strafgesetzbuch – Handkommentar*, Bern, Februar, 2007.
- TAG BRIGITTE, HAURI MAX, *Die Revision des Strafgesetzbuches Allgemeiner Teil*, Zürich, St. Gallen, 2006.
- THALMANN VANESSA, *Nouveau droit des sanctions: premiers renseignements de la jurisprudence*, AJP/PJA 12 (2007), p. 1479.

MESSAGGIO del Consiglio federale svizzero n. 98.038 concernente la modifica del *Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge)* del 21 settembre 1998 (FF 1999, p. 1667); http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/sicherheit/gesetzgebung/abgeschlossene_projekt/strafgesetzbuch_allg.html

MESSAGGIO del Consiglio federale svizzero n. 05.060 concernente la modifica del *Codice penale nella sua versione del 13 dicembre 2002*, FF 2005, p. 4197 ss.